

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quarta Civile

Tribunale di Catania sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7296/11 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2013;

promossa da

C. G

contro

BANCA

OPPONENTE

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1009/2011.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6.7.2011 C. G. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Banca chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i. emesso, in favore della convenuta, da questo Tribunale in data 4.5.2011 e notificato il 28.5.2011 per la complessiva somma di €7800.00 oltre accessori.

Deduciva la mancanza di prova del credito azionato, nonché la illegittimità dello stesso per nullità della clausola di determinazione degli interessi, applicazione capitalizzazione trimestrale e CMS.

L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione.

All'udienza del 17.12.2013 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

E' pacifico che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.

In particolare è noto che la prova del credito derivante dal saldo del conto corrente bancario postula, in generale, la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura al passaggio in sofferenza, restando altrimenti preclusa financo la possibilità di ricostruire la correttezza del saldo (v. quanto ripetutamente ribadito in ordine alla insufficienza del c.d. saldaconto ed alla

necessità di produrre l'intero estratto conto con l'annotazione in conto di tutte le partite debitorie e creditorie da Cass., sez. I[^], 25 settembre 2003, n. 14234; Cass., sez. I[^], 20 agosto 2003, n. 12233; Cass., sez. I[^], 25 febbraio 2002, n. 2751 e, con specifico riferimento alla necessità, ai fini all'ammissione al passivo, della produzione dell'estratto conto integrale Trib. Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Merito 2004, p. 922; Trib. Messina, 19 febbraio 2004, in Fallimento 2004, p. 579). Ciò posto non può non essere rilevato come nella specie come già rilevato in corso di causa parte opposta non abbia mai prodotto il proprio fascicolo di parte prodotto in sede monitoria.

E' noto che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione.

Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2007, n. 78; Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n.8955; Cass. Civ. 7.10.2004 n. 19992).

Nella specie non solo parte opposta non ha mai prodotto il predetto fascicolo con i documenti prodotti in sede monitoria, ma soprattutto non ha mai inteso nel presente giudizio adempiere al proprio predetto onere probatorio di produzione degli estratti conto integrali.

Invero al momento della decisione sono stati rinvenuti in atti gli estratti conto predetti, mai depositati in precedenza e di cui non vi è traccia di deposito in alcun atto del giudizio: ne segue la assoluta inammissibilità della indicata produzione.

In conseguenza - tenuto conto della totale assenza di prova del credito reclamato - il decreto opposto non può che essere revocato.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania - sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 6.7.2011, da C. G. contro Banca soc. coop. a r.l. disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1009/2011;

2. condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate in complessivi € 2611.00, di cui € 111.00 per spese, € 2500.00 per compensi oltre iva e cpa.

Così deciso in Catania addì 24 marzo 2014

IL GIUDICE ISTRUTTORE dott. Giorgio Marino